



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 07/03/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Società Torre.

SERVIZIO AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art.163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- la deliberazione di G.P. n. 34 del 15/03/2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto

ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamata altresì:

- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);

Premesso:

- che con istanza di data 06/03/2012, acquisita in atti al prot. n. 21450 dello 08/03/2012, l'Amministratore unico della Società TORRE S.r.l., signora Damico Maria, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un "Progetto per la realizzazione del villaggio turistico integrato "Isola della Fanciulla" in località Torre Pali - Comune di Salve (LE)", trasmettendo:

- Progetto definitivo in formato sia cartaceo sia digitale;
 - Dichiarazione del tecnico progettista circa l'importo della realizzazione;
 - Attestazione di versamento degli oneri istruttori;
 - Richiesta di pubblicazione dell'avviso della procedura di verifica all'Albo pretorio del Comune di Salve;
- che il progetto proposto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06 poiché riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV alla Parte seconda, Paragrafo 8, punto "a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati";
- che l'Ufficio V.I.A. ha comunicato, con nota di data 22/03.2012 (prot. n. 29357) indirizzata alla proponente TORRE S.r.l., ed estesa per conoscenza al Comune di Salve, la necessità di dare corso alle misure di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento;
- che con nota acquisita in atti al prot. n. 36190 del 13/04/2012, la società proponente ha provveduto a riscontrare la suddetta comunicazione trasmettendo copia del pubblico avviso della procedura di verifica apparso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 dello 05/04/2012;
- che con nota di data 16/05/2012 (prot. n.49768) l'Ufficio V.I.A. ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., alla data dello 05/04/2012;
- che TORRE S.r.l. ha inviato, in allegato a nota di trasmissione pervenuta il 17/05/2012 (assunta in atti al prot. n. 50225 del 18/05/2012), referta di avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio comunale dell'avviso della procedura di verifica;
- che con nota di data 12/05/2012, ascritta al prot. n.50187 del 18/05/2012, la associazione LEGAMBIENTE - Sezione di Salve, ha formalizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art.20, c.3, del D.Lgs. 152/2006, osservazioni al progetto;
- che con comunicazione del 18/05/2012, acquisita il 31/05/2012 al prot. n 55873, l'Amministratore unico della società proponente, ha chiesto all'ufficio competente "di voler, in deroga alle usuali procedure data la situazione contingente, di accelerare nei limiti del possibile, l'esame della pratica in oggetto";
- che l'Ufficio V.I.A., a riscontro del sollecito di cui sopra, con nota di data 06.06.2012 (prot. n. 59248) indirizzata sia alla proponente TORRE S.r.l., sia al Comune di Salve, ha informato di essere in attesa del parere di competenza comunale, ai sensi dell'art.16 della L.R. 11/2001;
- che con nota di data 06.09.2012, prot. n. 90493, l'Ufficio competente ha sollecitato nuovamente il Comune di Salve a comunicare il parere di competenza sul proposto progetto di villaggio turistico;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce che, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito:

La proposta progettuale rientra nell'ambito della disciplina della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in quanto riconducibile alla fattispecie di cui al punto elenco a), Paragrafo 8 dell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06.

L'istruttoria tecnica del progetto è fondata sull'applicazione dei criteri di valutazione di riferimento

richiamati all'Allegato V della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 17 della L.R. 11/2001.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area d'inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti significativi impatti negativi.

La documentazione esaminata è comprensiva dei seguenti elaborati scritto-grafici:

- 1) Relazione generale e tecnica;
- 2) Relazione paesaggistica;
- 3) Studio di impatto ambientale;
- 4) Planimetria di ubicazione - Catastale, P.d.F., Rilievo aerofotogrammetrico;
- 5) Planimetria su rilievo aerofotogrammetrico;
- 6) Planimetria generale;
- 7) Lotti 1 - 3 - Piante, prospetti e sezioni;
- 8) Lotto 2 - Piante, prospetti e sezioni;
- 9) Lotti 4 - 5 - Piante, prospetti e sezioni;
- 10) Lotto 6 - Piante, prospetti e sezioni;
- 11) Lotti 7 -13- Piante, prospetti e sezioni;
- 12) Lotto 8 - Piante, prospetti e sezioni;
- 13) Lotto 9 - Piante, prospetti e sezioni;
- 14) Lotti 10 -11 -12 - Piante, prospetti e sezioni;
- 15) Lotti 1 - 2 - 3 - Piante, prospetti e sezioni;
- 16) Centro servizi - Piante;
- 17) Centro servizi - Prospetti e sezioni;
- 18) Ristorante - Piante;
- 19) Ristorante - Prospetti e sezioni;
- 20) Campi sportivi;
- 21) Piscine - Anfiteatro - Bar - Piante, prospetti e sezioni;
- 22) Schema superfici e volumi;
- 23) Schema viabilità interna;
- 24) Schema rete fognante nera e adduzione idrica;
- 25) Schema rete fognatura pluviale;
- 26) Schema rete elettrica e illuminazione esterna;
- 27) Sottopasso strada provinciale - Piante e sezioni.

Generalità

Il sito interessato dalla realizzazione del villaggio turistico integrato denominato "Isola della Fanciulla", ubicato in Comune di Salve e censito in N.C.T. al Foglio 23, mappali 62, 64, 92, 97, 984, 985 e 993, per complessivi mq. 241.236, è posto immediatamente ad ovest dell'abitato di Torre Pali, a cavallo della S.P. 91 Gallipoli - Santa Maria di Leuca.

Il progetto prevede la realizzazione di residenze alberghiere e di un centro servizi congressuali, a nord della litoranea. A sud della stessa è prevista l'edificazione di un ristorante e di servizi per il tempo libero.

La superficie coperta totale è di mq. 10.306,50, per una volumetria di mc. 45.914,40.

Il progetto per la realizzazione del villaggio turistico integrato fu presentato, dalla società proponente, al Comune di Salve. In seguito alla deliberazione del Consiglio Comunale, l'Amministrazione trasmise al Presidente della Giunta Regione Puglia la richiesta per la definizione di un Accordo di Programma ai sensi delle LL.RR. n. 34/94 e 8/98 per la realizzazione dell'intervento.

Con delibera n. 1282 dello 04/08/2004 la Giunta Regionale approvò l'intervento, e in data 07.03.2005 fu sottoscritto l'Accordo tra Regione Puglia e Comune di Salve. Con delibera n. 5 del 30/03/2005 il Consiglio Comunale ratificò la sottoscrizione dell'Accordo, ed in data 01/08/2005 il Presidente della Regione emise il Decreto Presidenziale n 676 che ha sancito il cambio di destinazione urbanistica

dell'area di fabbricazione.

Il proponente riferisce che il progetto è già stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A., che si è conclusa con un giudizio di non assoggettabilità (Determinazione n. 70 del 14/03/2003 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia).

Sintesi del progetto

Il progetto d'insediamento del nuovo complesso edilizio si articola essenzialmente in due comparti, rispettivamente a nord e a sud della strada provinciale litoranea.

Il comparto Nord consta complessivamente la realizzazione di n. 322 chiavi, di cui 244 disposte in strutture con tipologia a due livelli e n. 78 con tipologia a un livello. Ulteriori 33 chiavi sono previste al piano primo di struttura unitaria facente parte di un Centro Servizi all'interno del quale sono previsti un Centro Congressi (per un totale di circa 2000 posti) ed in corpi separati un Auditorium ed una Reception con annesso bar ristoro. Nel comparto Sud sono previsti: un ristorante, un centro piscine, un centro sportivo attrezzato, un anfiteatro per spettacoli all'aperto.

I due comparti saranno collegati da un sottopasso alla viabilità provinciale. Le recinzioni e i muri di contenimento saranno realizzati in pietra calcarea del posto.

Il proponente indica le seguenti caratteristiche dimensionali di progetto:

- Superficie totale del comparto: mq 241.236,00;
- Superficie coperta totale: mq 10.306,50 (di cui mq 5.907,24 per strutture ricettive e 4.399,26 per strutture a servizi);
- Volume totale: mc 45.914,40 (di cui mc 29.055,06 per strutture ricettive e 16.859,34 per strutture a servizi).

Oltre che dell'edificazione dei corpi di fabbrica, il quadro di riferimento progettuale è comprensivo delle opere per l'infrastrutturazione dell'area, con realizzazione di percorsi e aree a viabilità, aree a parcheggio, impianto idrico-fognario con allaccio alla rete pubblica, strutture sportive e per il tempo libero (campo da calcetto, campi da tennis, piscine, ecc.), rete elettrica e impianto di illuminazione esterna.

Considerazioni

Le lacune informative degli allegati tecnici allegati all'istanza, e della documentazione di impatto ambientale in particolare, non consentono di pervenire ad esaustiva valutazione degli impatti ambientali prodotti dalla realizzazione e dal funzionamento del complesso insediativo, avuto riguardo dei criteri di riferimento dettati all'Allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/06, come anche all'art.17 della L.R. 11/2001.

Nello Studio d'impatto ambientale non sono adeguatamente descritti/analizzati gli aspetti di comune interesse nell'ambito delle valutazioni ambientali, quali ad esempio:

- Fabbisogno di materie prime, di acqua e di energia e alle probabili fonti, valutando la sostituibilità, la riproducibilità o la rinnovabilità delle risorse utilizzate;
- Quantità e caratteristiche dei rifiuti, delle emissioni atmosferiche, degli scarichi idrici, delle emissioni termiche, luminose, di rumori, vibrazioni prodotti e metodi proposti per lo scarico e l'eliminazione degli stessi;
- Interventi connessi e necessari alla realizzazione del progetto, o che potrebbero intervenire come conseguenza dello stesso (ad es. nuove forniture idriche, trasmissione di energia, collettamento di acque reflue, costruzione di strade, ecc.) e loro coerenza con le norme tecniche che ne regolano la realizzazione, con la normativa ambientale, con le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore (trasporti, gestione risorse idriche, gestione rifiuti, ecc.), con i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà;
- Traffico generato;
- Impatto del progetto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che

possono essere danneggiate;

- Condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni degli argomenti meritevoli, per il caso di specie, di un puntuale approfondimento:

- Produzione di terre e rocce di scavo. L'analisi ambientale svolta è priva di computo del volume di terre e rocce da scavo prodotte da scavi di fondazione, sbancamenti, livellamenti e quant'altro e loro modalità di gestione (descrizione delle aree di deposito, eventuali modalità di riutilizzo, ecc.);

- Gestione delle acque reflue domestiche. L'ipotesi di connessione alla rete di pubblica fognatura allo stato non è coerente con la perimetrazione degli agglomerati urbani effettuata dalla Regione Puglia di concerto con l'Autorità idrica Pugliese. Tale circostanza non rende fattibile tale ipotesi.

- Emergenze floristico-vegetazionali. L'area di fabbricazione, pur non essendo posta all'interno di aree protette regionali istituite ex L.R. 19/1997, aree protette nazionali ex L.394/1991, oasi di protezione ex L.R. 27/1998, SIC e ZPS, zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione di Ramsar, aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International) risulta interessata da: a) vincolo paesaggistico (ex L. 1497/39); b) formale dichiarazione di notevole interesse pubblico (PAE0075 del 09.06.1970); c) ambiti territoriali distinti ex PUTT/P (cigli di scarpata e reticolo idrografico); d) area di "espansione della naturalità" ex P.T.C.P.. La Carta sull'uso del suolo redatta dalla Regione Puglia individua in loco copertura vegetale prevalentemente arbustiva e/o erbacea in evoluzione naturale (Livello 1 - Superfici Boscate ed altri Ambienti Naturali) che si caratterizza per la presenza di cespuglieti ed arboreti (livello 3) e aree a vegetazione sclerofilla (livello 3). Tali circostanze richiedono il supporto di una dettagliata analisi delle componenti ambientali vegetazione e flora;

- Coerenza del progetto con le norme e prescrizioni degli strumenti di pianificazione e programmazione. Il progetto necessita, anche in considerazione delle motivazioni riportate al punto precedente, di un'attenta verifica dei rapporti di coerenza con i vigenti piani territoriali e di settore alle diverse scale territoriali (P.U.T.T./P, P.P.T.R., P.T.A., P.A.I, P.T.C.P., ecc.).

In definitiva, l'intervento costruttivo di che trattasi è tale, per complessità e taglia dimensionale, da non potersi escludere a priori possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente.

La sua realizzazione esige, di conseguenza, valutazioni di carattere ambientale che esulano dalle finalità proprie della procedura di verifica di assoggettabilità, motivo per il quale si propone di assoggettare il "Progetto per la realizzazione del villaggio turistico integrato "Isola della Fanciulla" in località Torre Pali - Comune di Salve (LE)", proposto da TORRE S.r.l., alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Preso atto:

- delle risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dall'Ufficio V.I.A., sopra esposte;

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:

1) Affissione all'Albo Pretorio comunale di Salve dell'avviso relativo alla domanda di Verifica di assoggettabilità del progetto, a far data dal 27/03/2012 e per al 27.08.2012;

2) Pubblicazione di identico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 05.04.2012;

- delle osservazioni al progetto, di data 12/05/2012, presentate dalla associazione LEGAMBIENTE - Sezione di Salve (in atti al prot. n.50187 del 18/05/2012);

- della mancata comunicazione del Comune di Salve del parere di competenza, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/01;

Ritenuto:

- di potersi condividere talune delle considerazioni riportate nelle sopra richiamate osservazioni al progetto della associazione LEGAMBIENTE - Sezione di Salve;

- che la presenza di struttura ricettiva di cospicua taglia, quale quella in progetto, determinerà un ulteriore aumento del carico antropico in un'area già oggetto di profonde trasformazioni che hanno portato alla realizzazione di strutture e immobili spesso finalizzate allo sfruttamento massiccio e irrazionale della costa a scopi turistici, compromettendo, spesso in maniera irreversibile, i residuali habitat naturali presenti lungo il litorale. L'azione del turismo, se da un lato ha rappresentato una fonte di reddito per la popolazione locale, ha d'altro canto prodotto una forte antropizzazione dell'area e sostanziali alterazioni lungo la fascia costiera, con pesanti ripercussioni sulla linea di costa e sull'equilibrio naturale dell'intera area in generale;
- che l'ulteriore aumento dei fruitori dell'arenile a seguito dell'insediamento della struttura ricettiva, potrebbe indirettamente incrementare i fenomeni di erosione costiera e, in assenza di specifiche misure di salvaguardia, portare al degrado se non alla perdita degli habitat dunali litoranei;
- che la collocazione dell'insediamento di progetto all'interno di unità ecosistemiche di pregio (cespuglieti ed arboreti, aree a vegetazione sclerofilla) è tale da interferire direttamente con queste, determinando sottrazione e soluzioni di continuità degli habitat di specie frequentati dalla fauna per scopi trofici e/o riproduttivi, nonché peggioramento delle condizioni di vita delle specie faunistiche presenti sul sito e nei biotopi contigui di riconosciuto pregio naturalistico (a circa 1 km sono presenti le aree boscate e a vegetazione di macchia mediterranea inserite nell'area protetta del Parco Regionale Naturale Litorale di Ugento), in conseguenza dei rumori, dell'inquinamento, dei disturbi di vario genere connessi col funzionamento del complesso ricettivo, residenziale e ricreativo;
- che al precedente fattore di impatto diretto potrebbero andare a sommarsi i disturbi ambientali di vario genere arrecati, sia in fase di cantiere sia di operatività del complesso insediativo, in termini di alterazione del clima acustico, inquinamento da traffico veicolare, inquinamento luminoso, produzione e gestione di rifiuti e di acque di scarico;

Valutato, per le motivazioni sopra esposte, di non potersi escludere che il progetto comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente e sulla salute umana

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, il "Progetto per la realizzazione del villaggio turistico integrato "Isola della Fanciulla" in località Torre Pali - Comune di Salve (LE)", proposto da TORRE S.r.l., assoggettato alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;
- di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata TORRE S.r.l., corrente in Morciano di Leuca (LE), Corso Italia n.83, e di trasmetterlo, per opportuna conoscenza, al Comune di Salve;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.P..

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul BURP è a titolo gratuito.

Servizio Ambiente e Polizia Provinciale
 Il Dirigente
 Ing. Dario Corsini